



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 15/10/2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 3289/2018

tra

STIVALA MIRELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. LA ROCCA GIUSEPPE,
giusta procura come in atti

- *Ricorrente* -

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
MARCEDONE IVANO, giusta procura come in atti;

- *Resistente* -



MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto ed in diritto

Con ricorso depositato in data 15.10.2018, Stivala Mirella esponeva di essere docente della Scuola dell'infanzia e di prestare servizio presso il XII I.C. V. Brancati di Siracusa con contratto a tempo indeterminato, fascia 21; che in data 20.9.2017, la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap la giudicava portatore di handicap ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92 nonché invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 68% con decorrenza 14.6.2017; di aver proposto in data 20.7.2018, domanda per conseguire l'anticipo pensionistico per APE Sociale, preceduta dalla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale, presentata in data 22.3.2018, con la quale aveva dichiarato e dimostrato di essere madre di due figli e che da almeno sei anni svolgeva, in via continuativa, l'attività difficoltosa o rischiosa di insegnante della scuola dell'infanzia presso il XII Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Siracusa (dal 12.9.1996 al 20.7.2018 – ma insegnante di ruolo già dal 1.9.1994) e di essere in possesso dell'ulteriore requisito dell'anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta fino a 34 se lavoratrice con figli. Aggiungeva che, nonostante avesse tutti i requisiti di legge, in data 19.6.2018, l'INPS comunicava che la domanda della sussistenza dei prerequisiti del 22.3.2018 non poteva essere accolta perché *non si trovava nella seguente condizione: lavoratore dipendente che risulti svolgere o aver svolto in Italia attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi sette*". Precisava che considerata la palese erroneità della motivazione, il patronato Senas di Siracusa con addendum del 6.7.2018 chiedeva all'INPS di verificare meglio la domanda, atteso che la ricorrente era insegnante di ruolo dal



1.9.1994 presso una scuola pubblica e dal 12.9.1996 al 20.7.2017 – quindi oltre i sei anni negli ultimi sette – presso l’istituto comprensivo Brancati di Siracusa. Rilevava che in data 29.8.2018, l’INPS di Trapani rispondeva con la reiezione della domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale con la seguente motivazione *non è stato possibile, per la tipologia di attività svolta verificare in automatico la gravosità della stessa attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ancora il modello AP 116 2017 allegato non è stato integrato entro il 20 aprile 2018 (come previsto dal messaggio Hermes del 12 aprile 2018 n. 1609 con il nuovo modello AP116 aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018. Il modello AP 116 allegato alla domanda non contiene l’indicazione del codice professionale Istat.*

Evidenziava che il provvedimento dell’INPS doveva considerarsi errato e privo di fondamento atteso che la ricorrente aveva dichiarato e documentato di essere insegnante in una scuola dell’infanzia e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Precisava che la legge di bilancio 2018 aveva introdotto alcune modifiche e integrazioni in materia di APE sociale, aggiungendo nuove attività c.d. gravose rispetto a quelle contenute negli allegati C ed E della legge n. 232/2016, prevedendo alla lettera H gli *Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido*. Sottolineava che anche prima della legge di bilancio 2018, l’attività degli insegnanti della scuola dell’infanzia rientrava tra le attività gravose, costituenti requisito per l’accesso all’APE Sociale. Rilevava, inoltre, che anche il secondo rilievo doveva considerarsi palesemente pretestuoso poiché la ricorrente aveva allegato il modello AP 116 2017 in vigore alla data della



presentazione della domanda amministrativa, nel mese di marzo 2018, e se, successivamente, era stato emanato un nuovo modello AP 116 l'INPS, anziché limitarsi a chiedere l'integrazione con un messaggio Hermes generale pubblicato per poco tempo sul sito ma non portato a conoscenza della destinataria, avrebbe dovuto per il principio della efficienza e della efficacia dell'attività amministrativa nonché per la tutela della buona fede, inviare alla ricorrente od al patronato una specifica richiesta di integrazione dei dati necessari.

Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS al fine di sentire dichiarare di aver maturato il diritto alla APE Sociale, con decorrenza dal 1.9.2018 e, conseguentemente, condannare l'INPS a liquidare e corrispondere l'indennità dovuta oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva l'INPS, che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che la domanda inoltrata da Stivala Mirella in data 22.3.2018 per la verifica dei requisiti finalizzati all'Anticipo Pensionistico per Ape Sociale era stata respinta dalla sede competente (Polo di Trapani) in data 19.6.2018 per non essere la stessa in possesso dei requisiti per accedere alla prestazione, stante la mancanza delle condizioni previste dal DPCM del 23.5.2017 e, in particolare, della condizione di lavoratore dipendente che svolgesse o avesse svolto in Italia attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi sette e che a seguito di richiesta di riesame, la sede polo confermava il provvedimento di reiezione per mancata allegazione entro il 20 aprile 2018 del nuovo modello AP 116 aggiornato, in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, che



richiedeva l'indicazione del codice professionale Istat. Rilevava che l'Istituto, in esecuzione del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 febbraio 2018, pubblicato in data 26 febbraio 2016, allegato A, aveva provveduto all'aggiornamento del modello per l'attestazione del datore di lavoro (AP116) circa lo svolgimento delle attività gravose, includendo le nuove professioni presenti nell'allegato B della legge n. 205/2017 e prevedendo un apposito campo per l'indicazione del codice professionale ISTAT. Precisava che l'integrazione doveva riguardare esclusivamente l'allegazione del nuovo modello AP116 aggiornato, in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 e non i dati forniti al momento dell'invio della domanda e che la compilazione del quadro con il codice Istat non poteva essere acquisito *aliunde*, trattandosi di un requisito necessario della domanda amministrativa che doveva essere inserito dal richiedente beneficiario, assumendosi la responsabilità dei dati che venivano dichiarati. Evidenziava che con riferimento alla domanda di verifica dei requisiti per Ape Sociale del 22.3.2018, il modello AP116 trasmesso dalla ricorrente non risultava conforme alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 per mancanza dell'indicazione del codice Istat. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, stante la carenza di idonea domanda amministrativa e l'assenza dei requisiti normativamente previsti per l'accesso alla prestazione richiesta.

Preliminarmente, va osservato che l'articolo 6 della legge n. 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento amministrativo valuti, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento amministrativo, accertando d'ufficio i fatti e disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari per



l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere l'integrazione di dichiarazioni incomplete e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee potendo, inoltre, esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, o ancora ordinare esibizioni. L'articolo 6 della legge n. 241/1990 espressamente prevede, infatti, che il responsabile del procedimento amministrativo, tra l'altro, *“b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*. La citata disposizione attribuisce, quindi, all'Amministrazione uno specifico potere di acquisizione di atti e di rettifica delle domande, consentendo di richiedere d'ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La norma in esame introduce, quindi, un'attività dovuta quando l'istanza presentata risulti completa ed idonea ad avviare il procedimento amministrativo per l'accertamento dei presupposti in ordine all'emanazione di un provvedimento favorevole, ma carente in qualche parte, di elementi ritenuti necessari per il completamento dell'istruttoria e trova le proprie ragioni di fondo nell'esigenza di garantire i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché la trasparenza ed il buon andamento della P.A. che risulterebbero violati qualora l'azione amministrativa venisse paralizzata



dall'errore o omissione nella compilazione della domanda, che risulti, comunque, completa dei suoi elementi essenziali.

Alla luce delle norme che regolano il procedimento amministrativo, deve, pertanto, ritenersi validamente presentata la domanda di Stivala Mirella per l'accesso all'APE Sociale, non potendo costituire causa di rigetto l'omessa indicazione del codice professionale Istat nel modello per l'attestazione del datore di lavoro (AP116), avuto riguardo all'obbligo dell'ente previdenziale di chiedere specificamente all'interessata la rettifica delle dichiarazioni o istanze ritenute incomplete, in conformità a quanto disposto dal citato art. 6, lett. b) della legge 241/90.

In secondo luogo, va osservato che l'art. 1, comma 179 della legge 232/2016, riconosce ai lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano compiuto 63 anni, e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno da almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e siano in possesso dell'anzianità contributiva di almeno 36 anni, un'indennità per la durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre accertare che l'interessato abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età e svolto per almeno 7 o 6 anni attività lavorativa c.d. "gravosa" nel periodo compreso



rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo. In ogni caso, ai fini del riconoscimento della predetta indennità, il requisito contributivo di 36 anni di anzianità viene ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni (cfr. art. 179-bis).

Con l'art. 1, comma 162 e ss della Legge 205/17 (Legge di bilancio 2018), inoltre, è stata aumentata la platea dei lavoratori beneficiari della predetta indennità, aggiungendosi alle categorie in precedenza indicate nell'allegato C ed E della Legge 232/2016, le professioni incluse nell'allegato B della Legge di bilancio 2018, tra cui gli "Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido".

Nella vicenda in esame, risulta dagli atti e non è contestato dalle parti che la ricorrente è stata immessa in ruolo in data 1.9.1994 e che dal 12.9.1996 al 20.7.2018, ha svolto l'attività di insegnante della scuola dell'infanzia presso il XII Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati di Siracusa, integrando il requisito dello svolgimento di attività gravosa, riconducibile nell'allegato B, lett. h) della Legge 205/17, per oltre sei anni negli ultimi sette e, addirittura, di sette anni nell'ultimo decennio. Tuttavia, dalla documentazione in atti non emerge l'ulteriore requisito dell'anzianità contributiva di 34 anni (36 ridotta di dodici mesi per ogni figlio per un massimo di due anni) atteso che – avuto riguardo alle deduzioni delle parti ed in assenza di ulteriore documentazione dalla quale sia possibile evincere l'anzianità contributiva maturata dalla Stivala – tra la data di immissione in ruolo (1.9.1994) alla data della presentazione della domanda amministrativa (22.3.2018), l'anzianità contributiva che può essere riconosciuta alla ricorrente



non raggiunge il requisito minimo normativamente richiesto, sufficiente per l'accesso all'indennità prevista dall'art. 1, comma 179 della legge 232/2016. Al riguardo, va osservato che sebbene nella domanda presentata all'INPS la ricorrente autocertifichi *di essere complessivamente in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (ridotta a 34 se lavoratrice con figli) nelle gestioni interessate dalle disposizioni sull'Ape Sociale* tuttavia, detta dichiarazione, in assenza di dati precisi e puntuali circa i presupposti di fatto maturati per l'accesso all'indennità richiesta non consente il riconoscimento del beneficio previdenziale, atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale della S.C. l'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 non ha valore probatorio, nel giudizio civile, per consentire alla parte che ha reso tale dichiarazione di ricavarne elementi di prova a proprio favore. In particolare, l'autocertificazione idonea a comprovare i presupposti di fatto nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, è priva di valore probatorio o indiziario nel giudizio civile (nella specie, relativo a controversie previdenziali), caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non potendo la parte trarre da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.

Né d'altra parte può essere riconosciuto l'accesso all'anticipo pensionistico per Ape sociale sul presupposto dell'invalidità riconosciuta dalla Commissione Medica a Stivala Mirella nella misura del 68%, atteso che ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 179 della legge 232/16 i requisiti che determinano il diritto alle suddette prestazioni previdenziali in presenza di una riduzione della capacità lavorativa è subordinato al riconoscimento dell'invalidità civile, in misura



superiore o uguale al 74 per cento e al possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; requisiti entrambi carenti nella vicenda in esame.

Infine, va osservato che alla data di presentazione della domanda amministrativa del beneficio previdenziale richiesto (22.3.2018), la ricorrente non aveva compiuto il sessantatreesimo anno di età, che sarebbe maturato soltanto nel successivo mese di agosto 2018, avuto riguardo alla data di nascita dichiarata in atti (17.8.1955).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed ai motivi della decisione, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 3289/18, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o riserva:

Rigetta il ricorso

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Siracusa li 15/10/2020

Il Giudice del Lavoro

Francesco Clemente Pittera

X

